



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 224/17/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,  
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL  
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS  
(PROC. N. 594/DDA/CA - livecdn.bid)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1225, pervenuta in data 10 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002109), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l., in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Mediaset Premium S.p.A., detentrica esclusiva dei diritti connessi relativi alle proprie emissioni televisive aventi ad oggetto le opere audiovisive sotto riportate, ovvero l'intera programmazione dei seguenti palinsesti a pagamento:

Premium Cinema HD, Premium Action +1, Premium Action + 24, Premium Action HD, Premium Calcio 1, Premium Calcio 1 HD, Premium Calcio 2, Premium Calcio 2 HD, Premium Calcio 3, Premium Calcio 4, Premium Calcio 5, Premium Calcio 6, Premium Calcio SD, Premium Cinema +24, Premium Cinema HD, Premium Cinema 1 +1, Premium Cinema 2 +24, Premium Cinema 2 HD, Premium Cinema 2 HD +1, Premium Cinema Energy HD, Premium Comedy, Premium Comedy +1, Premium Crime 24, Premium Crime HD, Premium Crime HD +1, Premium Emotion, Premium Emotion +1, Premium Energy, Premium Energy +1, Premium Eurosport, Premium Eurosport 2, Premium Extra, Premium Joy, Premium Joy + 24, Premium Joy +1, Premium Sport 1, Premium Sport 1 HD, Premium Sport 2, Premium Sport 2 HD, Premium Stories, Premium Stories + 24, Premium Stories +1, Premium Studio Universal e Premium TopCrime,

la messa a disposizione, sul sito Content Delivery Network selector livecdn.bid, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione dei seguenti palinsesti a pagamento, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *Premium Cinema HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/273>
- *Premium Action + 24*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/277.ts>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- *Premium Action HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/276.ts>
- *Premium Calcio 1*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/295.ts>
- *Premium Calcio 1 HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/293.ts>
- *Premium Calcio 2*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/296.ts>
- *Premium Calcio 3*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/297.ts>
- *Premium Calcio 4*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/298.ts>
- *Premium Calcio 5*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/299.ts>
- *Premium Calcio 6*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/300.ts>
- *Premium Calcio SD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/694.ts>
- *Premium Cinema +24*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/284.ts>
- *Premium Cinema 2 HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/274>
- *Premium Cinema Energy HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/12.ts>
- *Premium Comedy*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/278.ts>
- *Premium Crime 24*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/42.ts>
- *Premium Crime HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/283.ts>
- *Premium Emotion*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/275.ts>
- *Premium Eurosport*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCxX/290.ts>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- *Premium Extra*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/288.ts>
  - *Premium Joy*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/279.ts>
  - *Premium Sport HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/292.ts>
  - *Premium Sport 2 HD*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/43.ts>
  - *Premium Stories*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/280.ts>
  - *Premium Studio Universal*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/281.ts>
  - *Premium TopCrime*, disponibile alla pagina *internet*  
<http://livecdn.bid:80/live/N6iWiHrO1c/9rodbiJCsX/282.ts>
2. Sotto il profilo tecnico, l'accesso da parte dell'utenza al contenuto contraffatto ha luogo mediante protocollo http, previa verifica dell'autenticazione di ciascun utente attraverso le credenziali incorporate in ognuna delle URL e successivo reindirizzamento allo "streaming server" della richiesta del contenuto corrispondente. Quindi, la IPTV pirata oggetto del presente provvedimento distribuisce il segnale video agli utenti che, dietro il pagamento di cifre sensibilmente inferiori rispetto agli abbonamenti legali, vengono abilitati alla visione di numerosi canali a pagamento su tutti i principali dispositivi.
  3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa documentazione allegata è emerso che risultano messi sistematicamente a disposizione agli utenti abilitati *link* che conducono alla trasmissione dei palinsesti di Mediaset Premium distribuiti in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41. Si rileva che la violazione sistematica interessa la messa a disposizione di opere audiovisive consistenti nei palinsesti i cui diritti di sfruttamento sono detenuti dal soggetto istante. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e massiva;
  4. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società NameCheap, Inc. con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è [dmca@namecheap.com](mailto:dmca@namecheap.com), per conto della Whoisguard Inc, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; l'indirizzo di posta elettronica indicato è [legal@whoisguard.com](mailto:legal@whoisguard.com); i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Globalcity Telecom S.r.l., con sede a Str. Nicolae Banescu, Nr. 8, Bloc D9b, Scara 2, Ap. 2, Dolj, Craiova, Romania, il cui



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

indirizzo di posta elettronica è globalcitytelecom@gmail.com e abuse@globalcitytel.com, mentre i *server*, che risultano verosimilmente esser localizzati a Francoforte Germania, appaiono riconducibili alla Voxility S.r.l., con sede in Dimitrie Pompeiu 9-9A, Building 24, Bucharest 020335, Romania e indirizzo di posta elettronica abuse@voxility.com;

5. Con comunicazione del 11 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002171), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 594/DDA/CA relativo all'istanza DDA/1225, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità e della massività della violazione segnalata;
6. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito livecdn.bid, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 11 ottobre 2017, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza mette sistematicamente a disposizione agli utenti abilitati *link* che conducono alla trasmissione dei palinsesti di Mediaset Premium di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Si rileva altresì che la violazione sistematica interessa la messa a disposizione di opere audiovisive consistenti nei palinsesti i cui diritti di sfruttamento sono detenuti dal soggetto istante. Emerge altresì che la condotta riveste carattere unitario, investendo la totalità della programmazione dei palinsesti sopra indicati, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito livecdn.bid, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
10. Si rileva, inoltre, che il sito in questione, nel corso dei giorni successivi rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, ha continuato a porre in essere la violazione dei diritti del soggetto istante, trasmettendo sistematicamente i palinsesti oggetto di istanza;
11. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
12. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* livecdn.bid, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'accesso al sito livecdn.bid, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sitolivecdn.bid nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi